

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale
2. Donne incinte e madri che allattano
Art. 35 Tutela della salute durante la maternità

LL

Art. 35

Articolo 35

Tutela della salute durante la maternità

- ¹ Il datore di lavoro deve occupare le donne incinte e le madri allattanti in modo e in condizioni di lavoro tali che la loro salute o la salute del bambino non sia pregiudicata.
- ² L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di donne incinte e madri allattanti in lavori gravosi e pericolosi.
- ³ Le donne incinte e le madri allattanti che non possono essere occupate in taluni lavori in base alle prescrizioni del capoverso 2 hanno diritto all'80 per cento del salario e a un'indennità adeguata per la perdita del salario in natura, nella misura in cui il datore di lavoro non possa offrire loro un lavoro equivalente.

Capoverso 1

La salute delle donne incinte e delle madri allattanti nonché quella del loro bambino sono esposte, nel contesto del lavoro, a rischi straordinari. Per questo motivo, occorre adottare misure adeguate al fine di proteggere le donne incinte e le madri allattanti da pressioni eccessive e da danni alla salute.

A ciò si aggiunge che la gravidanza, la maternità e l'allattamento sottopongono la donna a sollecitazioni considerevoli. Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad impostare o ad adattare le condizioni di lavoro in modo da evitare ogni possibile pregiudizio alla salute.

Capoverso 2

L'esercizio di lavori gravosi o pericolosi può essere vietato durante la gravidanza o durante l'allattamento. Se tuttavia sono stati adottati provvedimenti per proteggere la salute della donna e del suo bambino, è possibile derogare a questo divie-

to. La procedura per valutare i rischi e subordinare l'occupazione delle donne incinte e delle madri allattanti a particolari restrizioni è descritta in dettaglio all'articolo 62 OLL 1 che disciplina i lavori pericolosi o gravosi.

Capoverso 3

Alle donne incinte e alle madri allattanti che conformemente al capoverso 2 non possono più essere impiegate nel loro posto di lavoro il datore di lavoro deve offrire, nel limite delle sue possibilità, un lavoro equivalente ma privo di rischi. Il commento dell'articolo 35b capoverso 1 della legge descrive quali criteri devono essere soddisfatti affinché un'attività sostitutiva possa essere considerata equivalente.

Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro equivalente, le lavoratrici hanno diritto, durante il periodo del divieto, all'80% dello stipendio percepito per l'esercizio della loro attività abituale.